



ESENTE DA REGISTRAZIONE
 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
 N. 131 TAB. ALL. B - N. 2
 MATERIA DISCIPLINARE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOMINE DELLA POPOLAZIONE ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

18771/04

Oggetto

Discipl. Avvocat. -

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Angelo GRIECO - Primo Presidente f.f. -
- Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
- Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
- Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
- Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -
- Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
- Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere -
- Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
- Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -

R.G.N. 1468/04

Cron. 28719

Rep.

Ud.03/06/04

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

BONELLI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
 VIALE DEL CARAVAGGIO 91, presso lo studio
 dell'avvocato GUIDO PETRINI, rappresentato e difeso
 dall'avvocato GIOVANNI PRELLE FORNERIS, giusta delega
 in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

2004

contro

483

PROCURATORE GENERALE PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO,

flh



PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI TORINO; CONSIGLIO DELL'ORDINE DI AVVOCATI
TORINO;

- intimati -

avverso la decisione n. 362/03 del Consiglio nazionale
forense, depositata il 28/11/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/06/04 dal Consigliere Dott. Roberto
Michele TRIOLA;

udito l'Avvocato Giovanni PRELLE FORNARIS;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.
Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del
ricorso.



Svolgimento del processo

L'avv. Marco Bonelli veniva sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere del seguente capo di incolpazione:

per avere violato i doveri di probità, dignità e decoro professionale subendo anche un procedimento penale imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv., 609 bis e 609 ter ultimo comma c.p., per aver, con più azioni criminose del medesimo disegno criminoso, ripetutamente costretto il nipote Dusnasco Stefano, nato il 13.06.1989 e quindi infradecenne al momento dei fatti, a subire atti sessuali consistenti in toccamenti delle parti intime nonché compiere atti sessuali sulla persona di lui. In Torino dal 1996 al mese di agosto 1998.

Con decisione in data 10 luglio 2002 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino riteneva fondata l'accusa ed applicava all'avv. Marco Bonelli la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi tre.

L'avv. Marco Bonelli impugnava tale provvedimento, che veniva confermato dal Consiglio Nazionale Forense con decisione in data 28 novembre 2003.

Nel rigettare l'eccezione di illegittimità



costituzionale degli art. 38 comma 1 e 44 comma 1 R.D.L. 1578/1933, convertito nella legge n. 36 del 22/1/1934, con riferimento all'art. 3 comma 1 (principio di uguaglianza) della Costituzione ed al principio di ragionevolezza, sotto il profilo che, prevedendo la sottoposizione a procedimento disciplinare degli avvocati che si rendano colpevoli di abusi o di mancanze nell'esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale (art. 38) ed in quanto sottoposti a procedimenti penali (art. 44) consentirebbero di sanzionare comportamenti che in nessun modo e per nulla compromettono l'immagine della classe forense, con la conseguente possibilità di esercitare un controllo senza limiti sulla vita e sull'attività del professionista, mentre per le altre categorie professionali non è prevista la possibilità di sanzionare disciplinarmente le vicende della loro vita privata o quale conseguenza automatica della sottoposizione ad un procedimento penale, il Consiglio Nazionale Forense, così motivava:

L'eccezione, oltre che inammissibile, è manifestamente infondata.

E' inammissibile per difetto di rilevanza della

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'PL'.



questione, in quanto con il provvedimento impugnato è stato espressamente accertato che il fatto contestato - ed in ordine al quale si è svolto anche un procedimento penale - ha in concreto leso l'immagine dell'avvocato e, per la notizia che se ne è avuta, ne ha compromesso l'onorabilità. I fatti contestati al ricorrente invero - se pure non hanno trovato diffusione a mezzo stampa - sono venuti a conoscenza di una molteplicità di persone, che, a vario titolo se ne sono dovute occupare o sono state sollecitate a farlo.

E' infondata, con riferimento alla violazione del principio di uguaglianza, dovendosi condividere il principio già espresso dalle SS.UU. con sentenza n. 478 del 2000, in base al quale "ciascun ordinamento professionale reca in sé elementi differenziatori che giustificano razionalmente anche diversità di disciplina", principio ribadito con successiva pronuncia del 5 maggio 2003 n. 6766.

Con riferimento alla questione di illegittimità costituzionale dell'art. 37 comma 8 del R.D.L. 1578/1933, che vieta di pronunciare la cancellazione dall'albo in pendenza di procedimento disciplinare, in quanto confliggerebbe con i principi di uguaglianza (art. 3 comma 1

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



Costituzione), di tutela della libertà personale (art. 13 comma 1 Costituzione) e di ragionevolezza, il Consiglio Nazionale Forense così motivava:

La questione è manifestamente infondata e tale è stata già dichiarata dalle Sezioni Unite, che con sentenza 10382/93, hanno ribadito che la "ratio" della norma è nell'esigenza garantista di vietare che il C.O.A. possa far ricorso in via breve alla misura della cancellazione come forma di autotutela nei confronti degli iscritti.

Il fatto, poi, che tale norma non si ritrovi nell'ordinamento di altre libere professioni, non viola l'art. 3 della Costituzione in ragione della peculiarità della professione di avvocato e della sua disciplina.

L'eccezione di illegittimità costituzionale degli art. 50 comma 2 e 56 comma 3 R.D.L. 1578/1933 e artt. 14 comma 2 e 21 decreto luogotenenziale n. 382/1944 con riferimento agli art. 102 comma 2 ed art. 3 comma 1, 24 comma 2 e 25 comma 1 e 2 Costituzione, sotto il profilo che le norme relative alle competenze del Consiglio Nazionale Forense violerebbero il divieto di giurisdizioni speciali, veniva ritenuta infondata per i motivi espressi dalla concorde giurisprudenza richiamata



dallo stesso ricorrente.

L'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 10 comma 1, 18, 21 comma 1, nonché art. 15 comma 1 decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 23/11/1944 ed art. 52 comma 3 legge professionale forense, con riferimento all'art. 108 comma 2 Costituzione, sotto il profilo che le norme relative alla formazione e composizione del Consiglio Nazionale Forense non garantirebbero l'indipendenza del Giudice, assicurata dall'art. 108 comma 2 della Costituzione, veniva ritenuta manifestamente infondata col rilievo che sul punto si erano già espresse le Sezioni Unite di questa Suprema Corte che avevano affermato che le norme che disciplinano la nomina dei componenti del Consiglio Nazionale Forense ed il procedimento innanzi allo stesso assicurano - per il metodo elettivo della prima e per le sufficienti garanzie proprie del secondo - il corretto esercizio della funzione giurisdizionale e l'indipendenza ed imparzialità del Giudice.

Uguualmente infondata veniva ritenuta l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 38, 51, 52 e 56 della legge professionale, in relazione agli artt. 59 e 64 R.D.L. n. 37 del 22 gennaio

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'FL'.



1944, con riferimento all'art. 108 comma 2 della Costituzione, con riferimento alla inserzione nella composizione del Consiglio Nazionale Forense del membro proveniente dal Consiglio dell'Ordine che ha emesso la decisione impugnata, facendo rinvio a quando già affermato sul punto da queste Sezioni Unite.

L'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 23 comma 2 decreto legislativo n. 382 del 23/11/1944 con riferimento all'art. 25 comma 1 della Costituzione, sotto il profilo che la norma in questione, che prescrive la presenza di un quarto dei consiglieri per rendere valida la seduta del Consiglio Nazionale Forense violerebbe il principio di precostituzione del giudice, veniva ritenuta infondata, in considerazione del fatto che il principio in questione richiede solo che siano determinati in via generale e preventiva i meccanismi di composizione del giudice, ed osservando inoltre:

Le Sezioni Unite, peraltro, con sentenza 6/6/2003 n. 9075 hanno ribadito che le disposizioni dell'art. 43 del D.R.L. n. 37 del 1934, così come modificato dall'art. 22 del Decreto Legge lgt. n. 302 del 1944 "si applicano anche alle pronunce



nella materia disciplinare, senza che la mancata previsione di un numero fisso di componenti del collegio giudicante (cioè di un collegio "perfetto") vulneri l'esigenza costituzionale di indipendenza degli organi con attribuzioni giurisdizionali oppure rappresenti una violazione dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (ratificata con la legge 4 agosto 1955 n. 348) nella parte in cui tutela il diritto ad essere giudicati da un tribunale indipendente ed imparziale costituito per legge (Cass. Sez. Unite 5/2/99 n. 39).

Ugualmente manifestamente infondata era l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 56 comma 3 legge 1578/1933 con riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della inesistenza di un doppio grado di merito (amministrativo o giurisdizionale), a differenza di quanto è previsto per altre categorie professionali, in quanto, non essendo stato costituzionalizzato il principio del doppio grado di giudizio, è lasciato alla discrezionalità del legislatore di provvedere al riguardo.

Non era fondata l'eccezione di illegittimità

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters.



costituzionale degli art. 35 e 51 R.D.L. 1578/1933 connessi agli art. 47, 48 e 56 R.D. n. 37 del 22/1/1934, con riferimento all'art. 24 della Costituzione, sotto il profilo della mancata previsione della possibilità di sentire l'incolpato nella fase istruttoria, in quanto il diritto di difesa è sufficientemente assicurato dalla disciplina del procedimento, che, tra l'altro, non ha natura giurisdizionale.

Ugualmente infondata era l'eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 38, 51, 52 e 56 R.D.L. 1578/1933 con riferimento agli artt. 24 comma 2 e 108 comma 2 della Costituzione, per la parte in cui non escludono che il consigliere relatore partecipi alla decisione collegiale in materia disciplinare sia nell'ambito del Consiglio locale che del Consiglio nazionale, in considerazione della applicabilità in via analogica dei principi affermati in materia fallimentare, relativamente alla legittima partecipazione del giudice delegato ai collegi che, poi, emettono decisioni relative allo stesso fallito.

La questione di legittimità costituzionale degli artt. 38 e 51 della legge professionale, con riferimento all'art. 25, comma 2, della



Costituzione, per la mancata tipizzazione delle fattispecie disciplinarmente rilevanti, era da ritenere infondata sulla base di quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 100/1981 in materia di disciplina dei magistrati, caratterizzata dallo stesso regime di genericità del precetto (art. 18 della legge sulle guarentigie).

Secondo il Consiglio Nazionale Forense le eccezioni di nullità relative al procedimento davanti al consiglio dell'ordine locale dovevano essere disattese in base al principio generale di tipicità e nominatività, tratto dal codice di procedura civile, riguardando esse presunte violazioni di procedura per le quali non vi è espressa comminatoria di nullità, a parte il fatto che il procedimento che si svolge davanti al Consiglio dell'ordine locale non ha natura giurisdizionale.

Il Consiglio Nazionale Forense riteneva infondate le doglianze relative alla mancata ammissione di deposizioni testimoniali finalizzate all'approfondimento della personalità dell'incolpato in considerazione della particolare e singolare tenuità della sanzione inflitta.



L'impugnazione, infine, era infondata quanto al merito perché i fatti risultavano accertati principalmente per ammissione dell'interessato e la loro rilevanza disciplinare corrispondeva alla consolidata giurisprudenza in materia.

La diffusione della conoscenza dei fatti nell'ambiente giudiziario e al di fuori di esso, con il conseguente discredito che ne era derivato doveva ritenersi realizzata per il solo fatto della sottoposizione dell'indagato a procedimento penale.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'avv. Marco Monelli, con cinque motivi, illustrati da memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente propone o ripropone una serie di eccezioni di legittimità costituzionale.

La prima riguarda gli art. 37 e 44 del r.d.l. 7 novembre 1933 n. 1578 nella parte in cui consentono l'apertura di un procedimento disciplinare per vicende, ancorché penalmente rilevanti, che abbiano interessato esclusivamente la vita familiare dell'avvocato, quando esse non siano divenute di pubblico dominio e non abbiano conseguentemente leso il prestigio della classe forense.



L'eccezione è inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto, come accertato dalla decisione impugnata, i fatti contestati all'attuale ricorrente - ed in ordine ai quali si è svolto anche un procedimento penale - - se pure non hanno trovato diffusione a mezzo stampa - sono venuti a conoscenza di una molteplicità di persone, che, a vario titolo se ne sono dovute occupare o sono state sollecitate a farlo.

Il ricorrente ripropone, poi, l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 37, ottavo comma, r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, in relazione agli artt. 3, primo comma e 13, primo comma, della Costituzione ed al principio di ragionevolezza in quanto non consente la cancellazione dell'albo professionale in pendenza di un procedimento disciplinare.

Tale disposizione costringe l'iscritto a far parte di una associazione professionale contro la sua volontà, con pagamento dei relativi contributi e con impossibilità di poter svolgere attività ritenute incompatibili.

L'eccezione, come ricordato dalla decisione impugnata, è stata già dichiarata manifestamente infondata da queste Sezioni Unite, che con sentenza

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'H' or similar character.



10382/93, hanno ribadito che la "ratio" della norma è nell'esigenza garantista di vietare che il C.O.A. possa far ricorso in via breve alla misura della cancellazione come forma di autotutela nei confronti degli iscritti. Gli inconvenienti pratici ai quali accenna il ricorrente non giustificano un mutamento di orientamento.

Il ricorrente denuncia, poi, la violazione della VI disposizione transitoria della Costituzione, in quanto il Consiglio Nazionale Forense costituisce un giudice speciale la cui attività avrebbe dovuto cessare entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione.

L'eccezione è infondata, in quanto, come ricorda il ricorrente, esiste un orientamento giurisprudenziale pacifico secondo il quale il termine in questione non avrebbe natura perentoria; il fatto che ormai siano passati vari decenni dall'entrata in vigore della Costituzione senza che abbia trovato applicazione la VI disposizione transitoria non sposta i termini del problema dal punto di vista giuridico.

L'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 10 comma 1, 18, 21 comma 1, nonché art. 15 comma 1 decreto legislativo luogotenenziale n. 382

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters.



del 23/11/1944 ed art. 52 comma 3 legge professionale forense con riferimento all'art. 108 comma 2 Costituzione, sotto il profilo che le norme relative alla formazione e composizione del Consiglio Nazionale Forense non garantirebbero l'indipendenza del Giudice, assicurata dall'art. 108 comma 2 della Costituzione, come ricordato dalla sentenza impugnata, è stata già ritenuta manifestamente infondata da queste Sezioni unite con le sentenze 7 febbraio 2002 n. 1732 e 11 febbraio 2002 n. 1904.

L'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 38, 51, 52 e 56 della legge professionale, connessi agli artt. 59 e 64 R.D.L. n. 37 del 22 gennaio 1944, in relazione all'art. 108 comma 2 della Costituzione, in quanto prevedono la inserzione nella composizione del Consiglio Nazionale Forense del membro proveniente dal Consiglio dell'Ordine che ha emesso la decisione impugnata, è inammissibile per difetto di rilevanza, non risultando che del collegio che ha emesso la decisione impugnata abbia fatto parte un componente proveniente dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.

L'eccezione di illegittimità costituzionale

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'fl'.



dell'art. 23 comma 2 decreto legislativo n. 382 del 23/11/1944 con riferimento all'art. 25 comma 1 della Costituzione, sotto il profilo che la norma in questione, che prescrive la presenza di un quarto dei consiglieri per rendere valida la seduta del Consiglio Nazionale Forense violerebbe il principio di precostituzione del giudice, è stata già ritenuta infondata da queste Sezioni unite, con sentenza in data 6 giugno 2003 n. 9075, come ricordato dalla decisione impugnata.

Ugualmente manifestamente infondata è l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 56 comma 3 legge 1578/1933 con riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della inesistenza di un doppio grado di merito (amministrativo o giurisdizionale), a differenza di quanto è previsto per altre categorie professionali, in quanto, non essendo stato costituzionalizzato il principio del doppio grado di giudizio, è lasciato alla discrezionalità del legislatore di provvedere al riguardo.

In relazione alla eccezione di illegittimità costituzionale degli art. 35 e 51 R.D.L. 1578/1933 connessi agli art. 47, 48 e 56 R.D. n. 37 del 22/1/1934, con riferimento all'art. 24 della

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'G'.



Costituzione, sotto il profilo della mancata previsione della possibilità di sentire l'incolpato nella fase istruttoria, è sufficiente ribadire che procedimento davanti al consiglio dell'ordine locale non ha natura giurisdizionale.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 38, 51, 52 e 56 R.D.L. 1578/1933 con riferimento agli artt. 24 comma 2 e 108 comma 2 della Costituzione, per la parte in cui non escludono che il consigliere relatore partecipi alla decisione collegiale in materia disciplinare sia nell'ambito del Consiglio locale che del Consiglio nazionale.

Per quanto riguarda il consiglio dell'ordine locale è sufficiente ricordare che il procedimento davanti a tale organo non ha natura giurisdizionale.

Per quanto riguarda il procedimento davanti al Consiglio nazionale forense è sufficiente ricordare che non risulta l'esistenza, nella specie, del presupposto al quale l'eccezione di legittimità costituzionale viene dal ricorrente ancorata, e cioè lo svolgimento da parte del consigliere relatore di quella attività istruttoria che (sempre secondo il ricorrente) avrebbe potuto portarlo "a



perdere quell'assoluta obiettività ed imparzialità di giudizio che dovrebbe appartenere a coloro che partecipano alla decisione".

Per quanto riguarda l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 38 e 51 della legge professionale, con riferimento all'art. 25, comma 2, della Costituzione, per la mancata tipizzazione delle fattispecie disciplinarmente rilevanti, è sufficiente rinviare alla sentenza della Corte costituzionale con sentenza n. 100/1981 in materia di disciplina dei magistrati, caratterizzata dallo stesso regime di genericità del precetto (art. 18 della legge sulle guarentigie). Né a ritenere fondata l'eccezione è sufficiente il fatto che la Corte costituzionale potrebbe mutare idea.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata, in quanto la camera di consiglio sarebbe durata circa dieci minuti, il che non avrebbe consentito una deliberazione ponderata in relazione alle numerose questioni sulle quali il Consiglio Nazionale Forense era chiamato a pronunciarsi.

La doglianza è infondata, in base alla considerazione che, come riconosce lo stesso ricorrente, dal verbale risulta che l'udienza è

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters.



iniziata alle ore 15,57 e la camera di consiglio è terminata alle ore 17,00 e non sussiste alcuna prova del fatto che, come sostenuto dal ricorrente, la maggior parte di tale intervallo di tempo sarebbe stato assorbito dalla discussione orale.

Non senza sottolineare che la nullità di una sentenza non può in nessun caso essere correlata al tempo di deliberazione della stessa.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce che il Consiglio Nazionale Forense non avrebbe motivato in ordine al rigetto della eccezione di nullità della acquisizione degli atti del procedimento penale.

La doglianza è infondata, in quanto la decisione impugnata ha ritenuto tale eccezione inammissibile per difetto di interesse, in quanto ai fini della affermazione della responsabilità dell'incolpato erano sufficienti le ammissioni dello stesso.

Il ricorrente si duole, poi, del fatto che il Consiglio Nazionale Forense abbia ritenuto infondate tutte le altre eccezioni di nullità prospettate con riferimento al procedimento davanti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, in base al principio generale di tipicità e nominatività, tratto dal codice di procedura civile, riguardando esse presunte violazioni



procedurali per le quali non vi è espressa
comminatoria di nullità.

In primo luogo il ricorrente deduce che i
componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Torino avrebbero dovuto astenersi
obbligatoriamente, in quanto avevano presentato un
esposto contro di lui all'autorità giudiziaria.

Non viene chiarito, però, da quale norma
discendeva tale obbligo di astensione e, quindi,
perché sul punto sarebbe errata la decisione
impugnata.

Il ricorrente si duole, poi, del fatto che non sia
stata ritenuta fondata l'eccezione di nullità
ricollegata al fatto che il consiglio dell'ordine
locale aveva emesso la propria decisione pur
essendo stati ricusati tutti i suoi componenti.

Anche tale doglianza è infondata.

Occorre, in proposito, partire dalla
considerazione che, come ritenuto da questa S.C.
(cfr. sent. 19 aprile 2002 n. 5729), anche nel
procedimento disciplinare a carico di avvocati vale
il principio per cui l'effetto sospensivo della
proposizione della istanza di ricusazione non è
automatico, potendo l'organo innanzi al quale
l'istanza viene proposta valutarne



l'inammissibilità e, ove ritenga, in forza di una sommaria valutazione, che alla ricusazione manchino *ictu oculi* i requisiti formali, disporre la prosecuzione del procedimento.

Ciò è quanto, evidentemente, è avvenuto nel caso di specie, specie se si considera che la ricusazione riguardava l'intero collegio, e, quindi, era inammissibile.

Né, per superare tale inammissibilità, vale sostenere, da parte del ricorrente, che nella specie non di ricusazione dell'organo si trattava, ma di ricusazione dei singoli componenti dello stesso, in quanto non viene neppure dedotto che i motivi posti a base della ricusazione erano diversi per i vari componenti del collegio.

Deduce, poi, il ricorrente che non è stata presa in considerazione l'eccezione relativa alla nullità della decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino per la mancata menzione nel verbale dell'udienza in data 19 giugno 2002 della relazione svolta dal consigliere relatore.

La doglianza è infondata, in quanto, come correttamente affermato dalla decisione impugnata, non esiste una norma la quale ricollegghi a tale omissione una qualche nullità.



Fuori luogo, in proposito, il ricorrente invoca l'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., in quanto: a) il procedimento davanti al consiglio dell'ordine locale non ha natura giurisdizionale; b) non viene precisato perché, per effetto di tale omissione, il verbale mancherebbe dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo e come tale asserita nullità comporterebbe anche la nullità della decisione (emessa, tra l'altro, in una udienza successiva).

Con il quarto motivo il ricorrente si duole della motivazione con la quale il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto superflua l'audizione di testimoni ai fini dell'approfondimento della sua personalità.

Il motivo è infondato, in quanto è diretto contro una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità, nel senso che il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto che, in considerazione della gravità dei fatti ascritti all'incolpato, le deposizioni testimoniali dirette a lumeggiare eventuali lati positivi della sua personalità non avrebbero, comunque, potuto portare ad una riduzione della pena particolarmente tenue inflittagli.



Con il quinto motivo il ricorrente sostiene che, comunque, l'incolpazione ascrittagli riguardava fatti relativi alla vita privata, di cui non si era avuta pubblica conoscenza e che, quindi, non erano passibili di sanzioni disciplinare, non avendo leso il prestigio della classe forense.

La doglianza è infondata, in quanto si basa su presupposti di fatto errati, come si è avuto occasione di rilevare in sede di esame della prima eccezione di illegittimità costituzionale.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Viene ad essere superato l'esame della istanza di sospensione della esecuzione della pena.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Roma, 3 giugno 2004

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 2
MATERIA DISCIPLINARE

Roberto Turco Al Primo Presidente
Paolo Nicolini

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Gianbattista

Depositata in Cancelleria



oggi, **17 SET, 2004**

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Gianbattista